

c) (segue) Le società multidisciplinari

Una terza e ultima modalità per l’esercizio della professione forense ci viene suggerita dal d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, che introduce l’istuto della “**società tra professionisti multidisciplinare**” (più brevemente, «*s.t.p.*»).

Trattasi di società costituite secondo **uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento**, ivi incluse le cooperative, che hanno ad oggetto l’esercizio di più attività professionali. Dubbia è la possibilità di utilizzare il modello societario della s.r.l. semplificata, in quanto l’art. 10, comma IV, 483/2011 impone l’adozione nell’atto costitutivo delle s.t.p. di clausole incompatibili con il modello delle s.r.l. semplificate. Meno problematica, invece, è la costituzione di una s.t.p. sotto forma di società semplice, essendo, quest’ultima, una forma societaria utilizzabile per le attività economiche non commerciali e quindi perfettamente in linea con l’oggetto della società tra professionisti, che non è configurabile come attività di impresa (non a caso, la dottrina ha più volte definito la s.t.p. come “**società senza impresa**”, in quanto l’esercizio della professione intellettuale non ricade mai nell’area dell’imprenditorialità).

La costituzione di s.t.p. è **riservata ai professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. I soci della s.t.p. devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, residenti in uno dei paesi degli Stati membri dell’Unione europea. La cancellazione dal relativo albo è causa di esclusione *ex lege* dalla s.t.p.

È vietata la partecipazione dei soci ad altre s.t.p., mentre è consentito lo svolgimento dell’attività in forma autonoma e individuale o all’interno di un’associazione professionale.

La s.t.p. deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti che ne fanno parte.

4. Il domicilio

La nuova legge professionale (art. 7 l.p.f.) impone che l’avvocato debba iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha il **domicilio professionale**, di regola **coincidente con il luogo in cui svolge in modo prevalente la professione**. Trattasi di requisito indefettibile per l’iscrizione

all’albo degli avvocati e al registro dei praticanti (art. 17, rispettivamente comma I, lett. c, e comma IV, l.p.f.).

Con la legge n. 247/2012 è stata introdotta una novità di non poco momento, spesso, a torto, trascurata: l’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, deve rilasciare un’**attestazione scritta** in cui indica la sussistenza di eventuali **rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati** (in senso conforme, v. art. 70 c.d.f., disposizione dettata in tema di rapporti dell’avvocato con le istituzioni e, nella fattispecie, con il Consiglio dell’Ordine).

La *ratio* della disposizione è duplice. La prima, lo si intuisce dalla lettera della norma, è quella di tutelare la terzietà, l’imparzialità e l’indipendenza dei membri dell’ordinamento giudiziario; sul punto, l’art. 18, comma I, Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 («*Ordinamento giudiziario*»), prevede specularmente che i magistrati non possano appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi in cui i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato (c.d. incompatibilità parentali); inoltre, l’art. 18, comma IV, ord. giud. sancisce che i magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti siano sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Altro fondamento della disposizione, che non pretende di sostituirsi al precedente, bensì si affianca ad esso, è quello di salvaguardare «*la par condicio tra esercenti la professione forense poiché la presenza di un parente magistrato nella sede ove opera il professionista può essere circostanza che induce al sospetto che la scelta del privato nella assistenza giudiziale sia stata determinata da tale circostanza*

Nel silenzio del legislatore, sia ordinario sia deontologico, ci si è chiesti se le prescrizioni per il domicilio *ex art. 7, commi I, II, III, l.p.f.* (che richiamano, fra gli altri aspetti, l’obbligo di dichiarare le eventuali incompatibilità parentali come sopra indicate) siano applicabili a tutti gli iscritti all’albo, ovvero solo a coloro che si siano iscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale. Il C.N.F. ha fatto propria la prima fra le due opzioni proposte, in quanto, in tema di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati ed agli eventuali uffici stabiliti al di fuori del circondario, le norme della nuova legge professionale che li prevedono attengono a principi di superiore opportunità, già desumibili dalle norme codistiche afferenti le ipotesi di astensione e dalle cospicue responsabilità attribuite ad ogni Consiglio dell’Ordine con riguardo al controllo ed alla vigilanza nei confronti degli iscritti. Per-

tanto, le prescrizioni per il domicilio di cui all’art. 7, legge n. 247/2012, «sono immediatamente applicabili nei confronti sia degli avvocati che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (n.d.a., 2 febbraio 2013), sia, ovviamente, degli avvocati che sono stati iscritti successivamente alla data anzidetta» (C.N.F. parere, 22 maggio 2013, n. 55, in risposta al quesito n. 246 posto dal Consiglio dell’Ordine di Orvieto.).

Eventuali mutamenti del proprio domicilio, oltre che dei rapporti di parentela, convivenza e coniugio con i magistrati, **devono essere tempestivamente comunicati al Consiglio dell’Ordine**, che ne rilascia attestazione; in mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato. Inoltre, gli Ordini sono tenuti a pubblicare elenchi riportanti gli indirizzi di posta elettronica dei propri iscritti, al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

L’avvocato, in ogni caso, ha la possibilità di **stabilire uffici al di fuori del circondario del tribunale** ove ha il domicilio professionale dandone **immediata comunicazione scritta** sia al proprio Ordine, sia all’Ordine del luogo in cui di trova l’ufficio. Detta informazione sarà riportata in un elenco tenuto presso ogni Ordine. Egli deve altresì dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’**apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi, trattandosi di comunicazioni ritenute fondamentali per l’esercizio dell’attività forense** (art. 70, comma II, c.d.f.; sul punto, v. C.N.F. 19 dicembre 2014, n. 194).

Gli avvocati italiani che esercitano la professione all’estero, e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Per essi, in ogni caso, rimane fermo l’obbligo del contributo annuale di iscrizione all’albo (art. 7, comma V, l.p.f.).

La violazione di tutti gli obblighi anzidetti in tema di comunicazioni tra avvocato e Consiglio dell’Ordine costituisce illecito disciplinare punibile con la sanzione dell’avvertimento (art. 70, comma VII, c.d.f.).

5. L’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente

L’art. 21 l.p.f. è disposizione dal molteplice contenuto. Essa invero risponde, per la sua totalità, all’esigenza pratica di evitare la discrasia numerica, sinora ve-

rificatasì con regolarità, tra gli iscritti agli albi e gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dove i secondi erano in quantità nettamente inferiore ai primi.

Ecco che, in apertura, l'art. 21 l.p.f. sancisce l'**obbligo** per l'avvocato **di esercitare la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, a pena della cancellazione dall'albo.**

Le concrete **modalità di accertamento** dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono oggi disciplinate con regolamento ministeriale, previo parere del C.N.F. (d.m. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, G.U. 7 aprile 2016, n. 81).

Demandati ad eseguire detta verifica sono i Consigli dell'Ordine, con **cadenza triennale**; con la stessa periodicità, il Consiglio dell'Ordine eseguirà la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione e provvederà di conseguenza, dando notizia al C.N.F. della revisione e dei suoi risultati. Può accadere che il Consiglio dell'Ordine, sebbene a ciò onerato, **ometta di provvedere alla verifica** suddetta, **ovvero** compia la revisione prescritta con **numerose e gravi omissioni**. La norma rimedia individuando, nel C.N.F., il soggetto "supplente" all'inerzia del Consiglio territoriale: in particolare, il C.N.F. nominerà uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri Ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari così designati spetterà il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal C.N.F., il tutto a carico del Consiglio dell'Ordine inadempiente (art. 21, comma V, l.p.f.).

È prevista un'**agevolazione per i giovani avvocati**, i quali non sono assoggettati ai suddetti controlli per i primi cinque anni di iscrizione all'albo; la *ratio* è evidente: trascorso poco tempo dall'iscrizione, e quindi dall'acquisizione del titolo, è più difficoltosa la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti che vedremo a breve e dunque si è voluta lasciare la possibilità al giovane professionista di poter intraprendere la carriera, prima di sottoporlo a controlli. Non vi è nessun esonero, invece, per gli avvocati stabiliti e integrati.

Si presume un esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione se in capo all'avvocato **sussistono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti** (art. 2, comma II, d.m. 47/2016):

- a) essere titolare di una partita IVA attiva o essere membro di una società/ associazione professionale con partita IVA attiva;
- b) avere in uso locali e almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società pro-

- fessionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato o in condivisione con altri avvocati;
- c) aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
 - d) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
 - e) aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
 - f) avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma I, l.p.f. (si evidenzia che tale obbligo sarà vigente solo quando sarà emanato il provvedimento previsto dall’art. 12, comma V, l.p.f., ossia quando saranno fissati i massimali minimi e le condizioni essenziali delle polizze con provvedimento del Ministro della giustizia, sentito il C.N.F.).

Occorre precisare che trattasi di presunzione semplice, perciò se qualcuno dei suddetti requisiti non ricorre l’avvocato può comunque provare con ogni mezzo l’abitualità, effettività, continuità e prevalenza dell’esercizio della professione.

Rispetto alla bozza di regolamento, sono stati aboliti i riferimenti alla corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine e alla Cassa Forense, il che comporta qualche problema di coordinamento con l’art. 21, comma II, l.p.f., ove si sancisce che per l’esplicitamento delle verifica in esame il Consiglio dell’Ordine possa chiedere informazioni all’ente previdenziale. Resta invece ferma la norma di immediata applicazione prevista nella legge professionale, ai sensi della quale l’accertamento *de quo prescinde da qualsiasi riferimento al reddito del professionista* (art. 21, comma I, l.p.f.).

Se la verifica dà **esito negativo**, l’avvocato è invitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla sua ricezione, che possono anche avere ad oggetto la sussistenza di giustificati motivi oggettivi/soggettivi; su sua richiesta, può essere sentito. Se anche questo ulteriore chiarimento viene omesso o è ritenuto insufficiente, il Consiglio dell’Ordine, d’ufficio o su richiesta del procuratore generale (art. 17, comma IX, lett. c, l.p.f.), dispone la **cancellazione** dell’avvocato dall’albo (art. 3 d.m. 47/2016).

Tuttavia, è riconosciuto all’avvocato il **diritto ad essere reiscritto** se, una volta deliberata la cancellazione per mancata titolarità di una partita Iva, di un indirizzo PEC, di una polizza assicurativa o per indisponibilità di locali (lettere a), b), d), f)), egli dimostri di avere acquisito i predetti requisiti. Invece, l’avvocato cancellato dall’albo nei casi previsti dalle lettere c) ed e) (mancata trattazione di un numero minimo di affari o mancato aggiornamento

professionale) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva (art. 4 d.m. 47/2016).

Abbiamo accennato, poc'anzi, al fatto che la cancellazione dall'albo, quale conseguenza dell'esercizio della professione in modo non effettivo, non continuativo, non abituale, non prevalente, possa essere pronunciata solo ove non sussistano giustificati motivi. La legge professionale si spinge oltre, sino a determinare ella stessa una serie di ipotesi nelle quali i quattro caratteri anzidetti non sono neppure richiesti. Così, **la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta**, durante il periodo della carica, agli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o del Parlamento europeo (art. 21, comma VI, l.p.f.), né, in ogni caso, alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa; agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; agli avvocati che dimostrino di essere o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; agli avvocati che svolgono comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva una totale mancanza di autosufficienza (art. 21, comma VII, l.p.f.).

6. Le incompatibilità

La legge professionale n. 247/2012 ha introdotto nuove ipotesi di incompatibilità per chi esercita la professione di avvocato, con alcune novelle rispetto alla precedente disciplina, ma nell'invariata esigenza di tutelare l'indipendenza e la neutralità della professione e la continuità dell'attività forense.

Si sottolinea sin d'ora che il dovere di **evitare attività incompatibili** condiziona, in negativo, l'iscrizione e/o la permanenza dell'iscrizione all'albo; in caso di dubbio sulla ricorrenza di situazioni di incompatibilità, il professionista deve rivolgersi al Consiglio dell'Ordine di appartenenza perché si espriama con un parere. In quanto stridente con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense, esso costituisce principio fondamentale e generale anche della normativa deontologica (art. 6 c.d.f.).

Le singole ipotesi di incompatibilità formano oggetto di specifica previsione nell'art. 18 l.p.f.; ove ricorrenti, è inibita l'iscrizione all'albo, se non ancora avvenuta (art. 17, comma I, lett. e, l.p.f.), ovvero si provvederà alla cancellazione (art. 17, comma IX, lett. a, l.p.f.). Esse si applicano anche all'**avvocato stabilito o integrato** (C.N.F. 10 marzo 2015, n. 12).

Nello specifico, non può esercitare la professione di avvocato colui che svolge attività di notaio o qualsiasi **altra attività di lavoro autonomo in via continuativa o professionale, escluse quelle di carattere scientifico**, letterario, artistico e culturale; è invece consentita l’iscrizione dell’avvocato nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro. Fra le professioni escluse, la giurisprudenza disciplinare ha recentemente annoverato quella d’intermediario assicurativo: in risposta al quesito del Consiglio dell’Ordine di Torino, il C.N.F. ha stabilito che, atteso che l’iscrizione nel Registro Unico Intermediari istituito con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 2009 (codice delle Assicurazioni) è il presupposto per l’esercizio della professione di agente d’assicurazione o di *broker* assicurativo, l’iscrizione nel registro stesso, che abilità alle relative attività di lavoro autonomo da svolgersi continuativamente e professionalmente, si pone in condizione d’incompatibilità con lo svolgimento della professione d’avvocato (C.N.F., parere, 10 dicembre 2014, n. 103).

Inoltre, la professione forense è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di **impresa commerciale** svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è però fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.

L’avvocato non può parimenti assumere la qualità di **socio** illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché la qualifica di **amministratore unico o consigliere delegato** di società di capitali, anche in forma cooperativa, e di **presidente del consiglio di amministrazione** con poteri individuali di gestione: ne consegue che l’avvocato può partecipare a società di capitali alla sola condizione che non assuma incarichi tali da imporgli l’espressione della volontà dell’ente, attività del tutto incompatibile con l’esercizio della professione forense, o la gestione dell’attività commerciale (C.N.F. 25 novembre 2014, n. 172, conf. a Cass. civ., SS. UU., 5 gennaio 2007, n. 37).

Una novità introdotta con la nuova legge professionale prevede la possibilità per il legale di rivestire il ruolo di amministratore unico, consigliere delegato e di presidente del consiglio di amministrazione per le società cosiddette “familiari” e per enti, consorzi e società a capitale interamente pubblico.

Un’ultima ipotesi di incompatibilità prevista in via generale dall’art. 18, comma I, lett. d, legge n. 247/2012, è quella legata all’esercizio di qualsiasi **attività di lavoro subordinato**, anche se con orario di lavoro limitato (si noti, qui, la differenza con la disciplina del praticante, al quale è invece concessa la

possibilità di svolgere attività lavorativa subordinata a condizione che ciò non rechi pregiudizio alla proficuità della pratica).

Si rammenti, infine, che a norma degli artt. 103 e 134 Cost. la professione forense è incompatibile con la carica di **giudice della Corte costituzionale** e con quella di **membro del C.S.M.**

Vi sono, però, delle deroghe alle ipotesi di incompatibilità appena viste. In particolare, l'art. 19 l.p.f. prevede la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. I docenti ordinari ed associati di ruolo, oltre ai ricercatori universitari a tempo pieno, possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario: per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'art. 23 l.p.f., che prevedono la sottoscrizione di contratti di lavoro da parte del legale che espressamente garantiscano l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Con riguardo al richiamato art. 19 l.p.f., esso è di immediata applicazione alla data di entrata in vigore della legge professionale forense (legge n. 247/2012); tuttavia, ai sensi dell'art. 65, comma III, l.p.f. restano esclusi gli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della suddetta normativa professionale.

7. La sospensione dall'esercizio della professione

Al fine di garantire l'indipendenza dell'avvocato, nonché la qualità della prestazione resa, la legge n. 247/2012 ha introdotto nuove ipotesi di incompatibilità per chi esercita la professione di avvocato.

Così, oggi l'art. 20 l.p.f. prevede la **sospensione dall'esercizio professionale durante il periodo della carica** per: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.